

ALLEGATO A) ALLA DETERMINA DPD019/173 del 30/11/2023



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria -DPD019

Ufficio promozione delle filiere in ambito sviluppo rurale e programmi OP

PIANO STRATEGICO NAZIONALE

DELLA PAC 2023-2027

(Reg. UE n. 2021/2115)

**Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027
(DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.)**

**Bando per l'attivazione dell'intervento SRG03
partecipazione a regimi di qualità
anno 2024**

Art. 77 del Regolamento (UE) 2021/2115

Dotazione finanziaria anno 2024: € 300.000,00

Sommario

PREMESSA	4
ART. 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	5
ART. 3 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO	5
ART. 4 - COLLEGAMENTI E COMBINAZIONE CON ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE 2023-2027	6
ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE	6
ART. 6 - BENEFICIARI	6
ART. 7 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
7.1 – REQUISITI SOGGETTIVI	6
7.2 – REQUISITI OGGETTIVI	7
7.3 - CAUSE DI ESCLUSIONE	8
ART. 8 - DOTAZIONE FINANZIARIA	9
ART. 9 – INTENSITÀ ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO	9
ART. 10 – CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO	9
ART. 11 - SPESE AMMISSIBILI	10
ART. 12 - SPESE NON AMMISSIBILI	11
ART. 13 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	11
13.1 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno	11
13.2 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	13
ART. 14 - DESCRIZIONE DELLE FASI OBBLIGATORIE DEL PROCEDIMENTO	14
14.1 - Assegnazione delle domande per la valutazione	14
14.2 - Ricevibilità delle istanze.....	14
14.3 - Ammissibilità delle istanze.....	15
14.4 - Verifiche aiuti.....	15
14.5 - Valutazione di merito	16
14.6 - GRADUATORIA	17
14.7 - CONCESSIONE DEI BENEFICI	17
ART. 15 - VARIANTI	18
ART. 16 - PROROGHE	18
ART. 17 – DOMANDE DI PAGAMENTO	18
ART. 18 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO	19
ART. 19 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	20
ART. 20 - ERRORI PALESI	20
ART. 21 - AIUTI DI STATO	21
ART. 22 – IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	21
ART. 23 - ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI	22
ART. 24 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE	24
ART. 25 – CONTROLLI E SANZIONI	25
ART. 26 - RECLAMI E RICORSI	25
ART. 27 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ (ALLEGATO N. 5)	25

ART. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	26
ART. 29 - CONTATTI.....	26
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	26
ALLEGATI.....	27

PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo approvato con D.G.R. 904 del 29 dicembre 2022 prevede l'attivazione dell'intervento **SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità**, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione della Commissione (2022) 8645 finale del 2.12.2022 e modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 finale del 23.10.2023.

L'intervento contribuisce all'obiettivo specifico SO3 "Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore" della PAC 2023-2027 al fine di sostenere le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità, incentivando chi, tra i loro associati, aderisce ai sistemi previsti.

La partecipazione ai regimi di qualità che beneficiano dell'aiuto previsto dall'intervento è aperta a tutti i produttori e prevede dei disciplinari di produzione vincolanti e verificabili dalle autorità pubbliche o ad organismi di controllo.

L'intervento SRG03 inoltre:

- Promuove i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta;
- Rafforza i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela;
- Contribuisce ad aumentare il numero di aziende che partecipano a regimi di qualità anche in forma di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o attraverso i mercati locali;
- favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio;
- contribuisce a tutelare l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità;
- contribuisce a sostenere la coesione sociale dell'intera comunità.

Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRG03 del documento CSR sopra citato e alla corrispondente scheda intervento del PSP, consultabile mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>.

ART. 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a) che il presente avviso è attivato nelle more dell'approvazione della modifica della scheda intervento relativamente alla specificità regionale di non ammissibilità dei beneficiari di cui all'art. 7.1, commi 9 e 10;
 - b) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste:
 - i. dalla scheda dell'intervento SRG03, sia a livello di PSP così come approvata dalla Commissione, sia di CSR Abruzzo;
 - ii. dalle disposizioni in merito alle riduzioni/esclusioni degli aiuti adottate dalla Regione Abruzzo;
 - c) che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non possono essere prese in considerazione.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. **Autorità di Gestione regionale (AdG):** Direzione regionale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Giunta regionale d'Abruzzo.
 - b. **Beneficiario:** produttore singolo o associato di nuova costituzione o già esistente, e reti di imprese agricole, di qualsiasi natura giuridica, che aderisce al regime di qualità istituito dall'UE, dallo Stato membro e dalla Regione nonché responsabile della presentazione della domanda di sostegno o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
 - c. **Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR):** strumento attuativo a livello regionale della strategia nazionale contenuta nel PSP. In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
 - d. **Condizioni di ammissibilità:** Criteri, impegni ed altri obblighi che devono essere rispettati dagli Enti beneficiari per la concessione del sostegno e il pagamento del contributo pubblico.
 - e. **Domanda di pagamento:** la domanda presentata dall'Ente beneficiario, collegata alla domanda di sostegno, per ottenere il pagamento del contributo pubblico.
 - f. **Domanda di sostegno:** la domanda presentata dall'Ente proponente per ottenere la concessione del contributo pubblico e che comprende il progetto di attività da realizzare.
 - g. **Fascicolo aziendale:** strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, e riferiti sia al titolare dell'azienda e sia agli elementi strutturali che la caratterizzano.
 - h. **Impegni:** azioni che i soggetti beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico.
 - i. **Intervento:** strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel PSP, nel CSR e richiamate nel presente bando;
 - j. **Operazione:** ai sensi dell'art. 3, punto 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115, un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dal CSR nell'ambito del Piano Strategico della PAC dall'Autorità di Gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della presente sottomisura;
 - k. **Organismo Pagatore (OP):** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
 - l. **Piano Strategico della PAC (PSP):** strumento unico di attuazione della PAC a livello nazionale che comprende sia il Primo, sia il Secondo pilastro e che include tutti gli interventi ammissibili sul territorio nazionale.

ART. 3 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. La tipologia d'intervento persegue l'obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati e di permettere ai prodotti agroalimentari di acquisire specifici vantaggi competitivi mediante la diffusione di prodotti di qualità, dell'agricoltura biologica e dei sistemi di qualità regolamentati.
2. L'intervento SRG03 sostiene le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità, incentivando chi, tra i loro associati, aderisce ai sistemi previsti e si pone l'obiettivo di aumentare il numero di aziende che partecipano a regimi di qualità anche in forma di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o attraverso i mercati locali.
3. La tipologia di intervento considera:
 - a) sostegno alle associazioni e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la partecipazione ai regimi di qualità istituiti dall'UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali indicati nella domanda di aiuto;

- b) sostegno alle aziende agricole in forma singola che per la prima volta aderiscono ai regimi di qualità o deve aver aderito ai medesimi regimi per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.
 - c) sostegno alle reti di imprese agricole, in cui più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
4. I regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle seguenti condizioni sulla specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità e che deriva da obblighi tassativi che garantiscono uno dei seguenti aspetti:
- a) caratteristiche specifiche del prodotto;
 - b) particolari metodi di produzione;
 - c) una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale.
5. Il sostegno per l'adesione ad un regime di qualità avente ad oggetto attività di trasformazione o commercializzazione ovvero prodotti agricoli non rientranti nell'Allegato I del TFUE è concesso nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
6. Ogni beneficiario è tenuto a permanere nel sistema di qualità indicato nella domanda di adesione per l'intera durata dell'intervento (**cinque anni**).

ART. 4 - COLLEGAMENTI E COMBINAZIONE CON ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE 2023-2027

1. E' possibile l'adesione in forma collettiva dei beneficiari degli Interventi SRA03 (tecniche lavorazione ridotta dei suoli), SRA06 (cover crops), SRA18 (impegni per l'apicoltura), SRA19 (riduzione impiego fitofarmaci) all'intervento SRG03.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'intervento SRG03 si applica su tutto il territorio della Regione Abruzzo.

ART. 6 - BENEFICIARI

1. Il presente bando è riservato alle aziende singole o forme associative degli agricoltori di nuova costituzione o già esistenti, di qualsiasi natura giuridica, che aderiscono a regimi di qualità istituiti dall'Unione Europea, dallo Stato membro e dalle Regioni.
2. Sono ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate e operanti sul territorio regionale.

ART. 7 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. A seguito dell'inoltro della domanda di sostegno la mancanza di uno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi che seguono determina l'inammissibilità della domanda stessa.

7.1 – REQUISITI SOGGETTIVI

1. Sono ammissibili i soggetti che rispettano le condizioni di cui all'art. 6.
2. L'imprenditore agricolo, per poter essere il destinatario finale dell'intervento, deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o deve aver aderito ai medesimi regimi per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

3. Le Organizzazioni di Produttori “OP”, Associazione di Organizzazioni di Produttori “AOP” e Consorzi di tutela per essere ammissibili devono essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale.
4. Le associazioni di agricoltori devono raggruppare anche agricoltori che partecipano per la prima volta o hanno aderito nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità ammissibili.
5. Per associazioni di agricoltori di cui al comma 4 si intendono le seguenti forme associative:
 - a) organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute;
 - b) organizzazioni interprofessionali riconosciute;
 - c) gruppi definiti all’art. 3, comma 2, del Reg. UE 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp e Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall’art. 14 della legge 526/1999;
 - d) associazioni di qualsiasi natura giuridica, compresi i consorzi di tutela vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 41 della legge n. 238/2016;
 - e) associazioni di produttori biologici e loro raggruppamenti;
 - f) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
 - g) cooperative agricole e loro consorzi;
 - h) gruppi o associazioni di produttori (associazioni, consorzi) anche in forma temporanea (ATI e ATS) e altre forme associative costituite con atto ad evidenza pubblica; nel caso di ATI/ATS il soggetto richiedente, ed eventuale beneficiario, è il solo soggetto capofila, come risultante da apposito atto.
6. Sono ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate e operanti sul territorio regionale
7. Le imprese ammissibili al sostegno non possono essere solo preparatori/importatori né possono svolgere solo attività di trasformazione/commercializzazione; i prodotti devono provenire da materie prime proprie o di aziende associate.
8. Al fine di evitare il doppio finanziamento, le aziende che percepiscono pagamenti per l’adesione ai regimi di qualità in seno all’OCM non possono beneficiare del presente intervento.
9. Non sono ammissibili i beneficiari aderenti al regime di qualità “Produzione biologica-prodotti agricoli alimentari ottenuti ai sensi del Reg. UE 848/2018” nel caso in cui siano già beneficiari del sostegno a valere sull’Intervento SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”.
10. Non sono ammissibili i beneficiari aderenti al regime di qualità “Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata– legge 3 febbraio 2011 n.4” nel caso in cui siano già beneficiari del sostegno a valere sull’Intervento SRA01 “ACA1 Produzione integrata”.

7.2 – REQUISITI OGGETTIVI

1. I regimi di qualità che possono beneficiare dell’intervento devono essere conformi con quanto riportato nell’Articolo 47 del Regolamento UE 2022/126. In particolare, deve essere garantita la specificità del prodotto finale che deve essere contraddistinto da caratteristiche ben distinguibili, particolari metodi di produzione o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti.
2. I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di qualità indicati **nell’Allegato n. 1**:
 - a) Indicazioni geografiche DOP/IGP– prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica, compresa l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”;
 - b) Denominazioni di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

- Reg. (UE) n.1308/2013 e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;
- c) STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;
 - d) Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose;
 - e) Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.251/2014 - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;
 - f) Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
 - g) Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
 - h) Produzioni di qualità di cui al Sistema Nazionale Produzione Integrata legge 03/02/2011 n. 4;
 - i) Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all’art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;
 - j) Regimi di qualità di natura etica e sociale (elenco dei regimi ammissibili alla data del bando oggetto di eventuali integrazioni): SA-8000, SR-10, SMETA (sedex members ethical audit), UNI/PDR125:2022, UNI ISO 45001, VIVA, EQUALITAS, GLOBAL GAP-GRASP (purché il suo costo sia quantificabile economicamente da GLOBAL GAP nei preventivi e nelle fatture allegati alla domanda di sostegno e di pagamento);
 - k) Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo” - L.R n° 6/2012.
3. I controlli sulle produzioni sono effettuati da organismi di controllo indipendenti accreditati secondo le specifiche norme regionali, nazionali e comunitarie.
4. Con riferimento ai suddetti regimi di qualità, ai fini della considerazione del requisito di adesione al sostegno si considera:
- a. per le produzioni DOP/IGP/STG, Bevande spiritose, Vini aromatizzati, regimi di qualità riconosciuti dallo Stato Italiano o dalla Regione Abruzzo: data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell’OdC;
 - b. per le produzioni DOC/DOCG: data di iscrizione al sistema di controllo, come da prima dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola e riscontrabile dalle banche dati disponibili;
 - c. per le produzioni biologiche: data di emissione del documento giustificativo che attesta che l’azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell’OdC;
 - d. per le produzioni dei sistemi di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI): data di emissione del certificato di conformità, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell’OdC;
 - e. per i regimi di qualità di natura etica e sociale: data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell’OdC.

7.3 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: (**Allegato n. 2**)
 - a. abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d’Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con

tale Ente da meno di tre anni, durante i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (clausola di "Pantouflage - Revolving Doors");

- b. si configurino le situazioni che diano luogo all'esclusione di cui all'Art. 136 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
- c. le imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, in quanto queste imprese costituiscono reato e non possono far parte del partenariato.

ART. 8 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria prevista per il presente bando (2024) è pari a € 300.000,00 (trecentomila,00).
2. La Regione si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili e qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del CSR, di prevedere stanziamenti aggiuntivi provenienti da eventuali rimodulazioni del piano finanziario del CSR, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando.
3. Gli aiuti sono concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.

ART. 9 – INTENSITÀ ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO

1. Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concessa sotto forma di pagamento annuale.
2. L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento per la partecipazione ad uno o più regimi di qualità ammessi, entro il **limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 (tremila)** per beneficiario. In caso di approccio collettivo, lo stesso beneficiario può essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione, anche quando presenti una propria domanda di sostegno relativa ad altro diverso regime. Resta fermo l'importo massimo concedibile di 3.000,00 euro all'anno solare per singolo beneficiario.
3. Il sostegno per l'adesione ad un regime di qualità avente ad oggetto attività di trasformazione o commercializzazione ovvero prodotti agricoli non rientranti nell'Allegato I del TFUE è concesso nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'importo complessivo degli aiuti concessi al beneficiario, inteso come impresa unica, non può pertanto superare il valore di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Si applicano inoltre in tal caso le regole di cumulo previste dall'articolo 5 del regolamento UE n. 1407/2013.

ART. 10 – CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO

1. Il PSP e il CSR assicurano che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding) da differenti Fondi Strutturali e di Investimento Europei, da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 36 del Reg. UE 2021/2116) o da altri fondi di natura pubblica.
2. Al fine di evitare il doppio finanziamento, le aziende che percepiscono pagamenti per l'adesione ai regimi di qualità in seno all'**OCM** non possono beneficiare del presente intervento.
3. Altresì non possono beneficiare del presente intervento:
 - a. i beneficiari aderenti al regime di qualità "Produzione biologica-prodotti agricoli alimentari ottenuti ai sensi del Reg. UE 848/2018" nel caso in cui partecipino all'Intervento SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica";

- b. i beneficiari aderenti al regime di qualità “Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata– legge 3 febbraio 2011 n.4” nel caso in cui partecipino all’Intervento SRA01 “ACA1 Produzione integrata”.

ART. 11 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti tipologie di spesa:
 - a. Costi di certificazione per la prima iscrizione e il mantenimento nel sistema dei controlli;
 - b. Costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano di controlli dell’organismo di certificazione.
2. Nel dettaglio sono ammissibili:
 - a. spese per l’adesione al sistema di controllo comprendenti le spese di iscrizione, la quota fissa annua per le attività di certificazione e le eventuali quote variabili per le attività di certificazione (in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
 - b. spesa per le analisi effettuate previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell’organismo di controllo;
 - c. spesa per le verifiche ispettive e/o analisi aggiuntive formalmente richieste dall’organismo di controllo tranne quelle di carattere sanzionatorio;
 - d. spesa per analisi in autocontrollo, svolte in laboratori accreditati, necessarie per la certificazione come previsto dai piani di controllo obbligatori.
3. La spesa ammessa equivale all’importo delle spese sostenute nei confronti degli organismi di certificazione e/o organismi di controllo per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità.
4. Con riferimento al periodo di ammissibilità, sono ammissibili al sostegno le spese:
 - a. di competenza dell’anno solare 2024, ossia riferite al periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024, per i soggetti che già aderivano ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - b. sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno, per coloro che devono ancora aderire ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - c. le spese quietanzate antecedentemente alla data di presentazione della domanda di saldo.
5. Per “competenza della spesa” si fa riferimento al periodo di svolgimento delle attività di controllo (analisi documentale, visita ispettiva) necessarie alla emissione del certificato (ad es. attività di controllo svolte nel 2024 – competenza 2024). Tale competenza deve essere specificata nella fattura.
6. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettivamente sostenute e pagate dal beneficiario.
7. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione delle operazioni, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti le stesse, i beneficiari dovranno riportare e/o far riportare in tutti i documenti di spesa il numero della domanda di sostegno finanziata e l’indicazione “Intervento SRG03-anno 2024” oltre che il CUP.
8. Il pagamento di tutte le spese sostenute deve avvenire esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
 - a. bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo, ecc.) e il CUP;
 - b. ricevuta bancaria;
 - c. assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - d. carta di credito;
 - e. bollettino postale.

9. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato anche in via non esclusiva (L. n. 136/2010).
10. Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.

ART. 12 - SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili dal presente intervento le seguenti categorie di spesa:
 - a. il sostegno relativo a imprese subentrate ad altre che già erano iscritte ai regimi di qualità specifici prima della presentazione della domanda di sostegno; tale condizione di non ammissibilità non si verifica se il subentro è avvenuto nei 5 anni precedenti l'adesione alla domanda di sostegno;
 - b. i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute o preparate/trasformate fuori dal territorio della regione Abruzzo, anche se addebitati a imprese aventi sede legale nella regione Abruzzo;
 - c. i costi di ispezioni aggiuntive e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di Certificazione;
 - d. le spese per analisi in autocontrollo, previste dai piani di controllo obbligatori necessarie per la certificazione non svolte in laboratori accreditati;
 - e. le spese per analisi effettuate non contemplate nei piani di controllo inerenti il regime di qualità prescelto;
 - f. relative all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

ART. 13 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

1. Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del dpr n. 503/99 in attuazione del d.lgs n. 173/98.

13.1 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

1. Il richiedente può presentare la domanda di sostegno o individualmente (approccio singolo) o attraverso una associazione di produttori (approccio collettivo). Il richiedente può quindi essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione anche quando presenti una propria domanda di sostegno relativa ad altri regimi/prodotti.
2. Qualora il richiedente risulti presente sia nei soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione che in una domanda di sostegno singola per il medesimo regime/prodotto, viene considerata inammissibile quella con approccio singolo.
3. Con particolare riferimento all'approccio collettivo, lo stesso agricoltore può essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione, anche quando presenti una propria domanda di sostegno relativa ad altro diverso regime. Resta fermo l'importo massimo concedibile di 3.000,00 euro all'anno solare per singolo agricoltore.
4. Non possono essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente né tramite l'associazione, più domande di sostegno per lo stesso regime.
5. Qualora il richiedente risulti presente sia tra i soggetti aderenti/partecipanti al regime di qualità biologico che in quello del SQNPI, quella al SQNPI viene considerata inammissibile.
6. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione del sito della Regione Abruzzo "Amministrazione Trasparente – Sezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici".
7. La domanda di sostegno deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande, sono automaticamente importati nelle domande e saranno modificabili solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo. La fase di predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal proponente, è propedeutica alla presentazione della domanda di sostegno che sarà compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.

8. Si fa presente che le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al beneficiario anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line (e della domanda di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>
9. Laddove il beneficiario intenda avvalersi di un professionista formalmente delegato per l'inserimento e la trasmissione telematica della domanda di sostegno e di pagamento, questi deve inoltrare la richiesta di accesso al portale SIAN e relativa delega utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo – Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della <http://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale> (Modulistica per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte dei professionisti formalmente delegati dai potenziali beneficiari delle misure del CSR). La richiesta deve pervenire entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del presente avviso.
10. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.
11. In caso di malfunzionamento del SIAN il richiedente è tenuto ad aprire tempestivamente un ticket indirizzando la mail a helpdesk@13-sian.it ai fini della risoluzione del problema. Non sono presi in considerazione ticket di malfunzionamenti aperti oltre il termine di scadenza del bando.
12. In caso di impedimento alla presentazione della domanda dovuta a malfunzionamenti SIAN, il richiedente è tenuto a segnalare tramite PEC, al Servizio competente, l'impossibilità alla presentazione della domanda, allegando il ticket.
13. Il Servizio competente, in raccordo con la competente struttura del SIAN, verifica l'esito del ticket e, in caso di accertato impedimento dovuto al malfunzionamento del sistema informativo, procede ad autorizzare il completamento della domanda.
14. **Tutta la documentazione di cui al successivo punto 13.2 deve essere allegata alla domanda di sostegno in formato elettronico. E' esclusa la presentazione su supporto cartaceo.**
15. Sino a 15 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
16. Una volta inseriti tutti i dati nella domanda sarà possibile stamparla secondo due modalità:
 - a) stampa provvisoria: consente di stampare la domanda compilata, di verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente correggerli;
 - b) stampa definitiva: attribuisce alla domanda il codice univoco di domanda AGEA (Barcode) che consente di individuare la domanda (domanda nello stato di STAMPATA). Dopo la stampa definitiva non è più possibile modificare i dati contenuti nella domanda.
17. In caso di utente istituzionale (CAA, Libero Professionista) la domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del richiedente. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il richiedente sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).
18. La fase successiva è quella della firma con PIN statico, rilascio e protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell'invio telematico della stessa (domanda nello stato di RILASCIATA - PROTOCOLLATA).
19. In caso di utente qualificato (Richiedente) segue il rilascio domanda con OTP (One Time Password):

l'utente qualificato rilascia e protocolla la domanda sul SIAN. La domanda risulta in stato "RILASCIATA – PROTOCOLLATA").

20. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.
21. Alla domanda, dalla quale si ricavi anche l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) in applicazione degli adempimenti del DPCM 16/11/2014 previsti a far data dall'11/08/2016, deve essere allegata, in formato elettronico (sul SIAN), con firma digitale, tutta la documentazione elencata al successivo paragrafo.

13.2 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AGEA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
 - a) elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda di sostegno;
 - b) copia documento d'identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - c) copia della richiesta di adesione/partecipazione al regime di qualità prescelto ovvero attestazione dell'Odc circa la richiesta di adesione/partecipazione/inserimento nel regime prescelto;
 - d) n. 1 preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda, se la domanda ha per oggetto la permanenza nel regime prescelto delle DOP-IGP-STG dei prodotti agricoli e alimentari, o delle DOP-IGP dei vini per l'annualità di riferimento, indicando separatamente i costi fissi di adesione/partecipazione ed eventuali costi variabili;
 - e) n. 1 preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda, qualora la domanda costituisca la partecipazione per la prima volta alla presente sottomisura e l'adesione al regime di qualità è avvenuta nei cinque anni precedenti, indicando separatamente i costi fissi di adesione/partecipazione ed eventuali costi variabili;
 - f) n. 3 preventivi per l'adesione nel caso di iscrizione per la prima volta agli altri sistemi di qualità ammissibili da bando, indicando separatamente i costi fissi di adesione/partecipazione ed eventuali costi variabili; è necessario fornire una breve motivazione del fornitore scelto nel caso non sia quello con importo minore.
 - g) n. 3 preventivi per le analisi di controllo/autocontrollo, svolte in laboratori riconosciuti dal MASAF o accreditati da Accredia in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, necessarie per la certificazione, se previste dai relativi piani obbligatori di controllo/autocontrollo. I tre preventivi devono riportare il numero delle analisi previste ed il costo complessivo delle stesse. Si fa presente che in assenza delle informazioni suddette sarà riconosciuta la spesa per una sola analisi indicata nel preventivo più conveniente; è necessario fornire una breve motivazione del fornitore scelto nel caso non sia quello con importo minore.
 - h) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si attesta di non richiedere altre agevolazioni pubbliche per i costi di partecipazione e certificazione oggetto del presente avviso (**Allegato n. 3**).
2. In caso di **domanda presentata con approccio collettivo** dall'associazione di produttori dovranno essere allegati altresì:
 - a) dichiarazione a firma del legale rappresentante, riportante l'elenco delle imprese agricole associate richiedenti il sostegno, con indicazione del nome/ragione sociale e del CUAA di ciascun aderente al regime;
 - b) Statuto e atto costitutivo dell'associazione di produttori;
 - c) Atto dell'organo amministrativo dell'Associazione che approva l'intervento e autorizza il legale rappresentante a presentare le domande di sostegno e di pagamento per l'intervento SRG03 per gli associati e, pertanto, a corrispondere i costi di certificazione agli ODC e a ricevere il pagamento da parte dell'Organismo pagatore AGEA, assumendosi ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale;

- d) mandato da parte degli agricoltori associati richiedenti il sostegno a presentare la domanda di sostegno e di pagamento, secondo lo schema di mandato di cui **all'Allegato n. 4**, sottoscritto dai rappresentanti legali delle imprese agricole e dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno;
 - e) in caso di domanda presentata da richiedenti che intendono costituirsi in raggruppamento per attuare il progetto: dichiarazione congiunta a costituirsi in raggruppamento temporaneo di impresa entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione della domanda di sostegno individuando come capofila il soggetto che l'ha presentata;
 - f) in caso di domanda presentata da raggruppamenti già costituiti: copia dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/agggregazioni temporanei.
3. La mancata presentazione della su elencata documentazione comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.
4. I preventivi devono essere acquisiti esclusivamente tramite l'applicazione della funzionalità "Gestione preventivi per domanda di sostegno" presente a portale AGEA-SIAN, pena la non ammissibilità degli stessi. Inoltre, in caso di domande in approccio collettivo i preventivi, i documenti contabili emessi dagli organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all'associazione che presenta la domanda di sostegno. I tre preventivi devono essere confrontabili e devono riportare tutte le voci di spesa ammissibili nonché il costo complessivo delle stesse. I preventivi devono essere intestati al singolo beneficiario o in caso di approccio collettivo all'associazione; in quest'ultimo caso sarà necessario che il preventivo riporti l'indicazione della spesa prevista per ogni singolo produttore nonché quella complessiva. Nella breve relazione di scelta del fornitore in caso di più preventivi non sono ammesse motivazioni di scelta del fornitore dei servizi legate alla distanza/vicinanza o maggiore fiducia nello stesso;

ART. 14 - DESCRIZIONE DELLE FASI OBBLIGATORIE DEL PROCEDIMENTO

1. Una volta acquisita la domanda di sostegno viene avviato il procedimento amministrativo composto dalle fasi di seguito descritte:
- a) assegnazione della domanda per la valutazione;
 - b) valutazione di ricevibilità;
 - c) valutazione di ammissibilità;
 - d) valutazione di merito
 - e) concessione dei benefici.

14.1 - Assegnazione delle domande per la valutazione

1. Entro 30 giorni consecutivi dalla presentazione delle istanze si procede alla presa in carico delle domande di sostegno.
2. L'iter istruttorio è avviato presso il **Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria** mediante l'individuazione del Responsabile del Procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, di ammissibilità e di merito che verranno comunicati, via PEC, agli istanti ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990.

14.2 - Ricevibilità delle istanze

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza ed è effettuata mediante l'esame dei seguenti elementi:
- a) presentazione entro i termini previsti;
 - b) sottoscrizione dell'istanza secondo le modalità specificate nel presente avviso pubblico;
 - c) presenza di valido documento di identità del richiedente.

2. Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande che risultino:
 - a) non “rilasciate” dal sistema SIAN nei termini stabiliti;
 - b) prive della firma del richiedente secondo le modalità specificate nel presente avviso pubblico;
 - c) prive di valido documento di identità del richiedente;
3. Gli incaricati dell’istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità mediante la redazione e sottoscrizione di una check list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.
4. In caso di esito negativo della valutazione l’istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata.
5. L’avvenuta esclusione dell’istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC con conseguente adozione del relativo provvedimento definitivo, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990.
6. In caso di esito positivo della valutazione l’istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

14.3 - Ammissibilità delle istanze

1. Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità da parte del Servizio Promozione delle Filiere e biodiversità Agraria.
2. La valutazione di ammissibilità attiene alla verifica:
 - a) della rispondenza ai requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente, di cui al paragrafo 7.1 del presente Avviso;
 - b) della rispondenza ai requisiti oggettivi di ammissibilità dell’operazione, di cui al paragrafo 7.2 del presente Avviso;
 - c) dell’assenza di cause di esclusione di cui al paragrafo 7.3 del presente Avviso;
 - d) della completezza e della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal presente Avviso;
 - e) della ragionevolezza dei costi presentati e della pertinenza di essi rispetto all’operazione realizzata; in particolare per ciascun bene/servizio acquisito viene verificata la presenza di almeno tre preventivi (ovvero un unico preventivo) per ciascun servizio acquisito; qualora la scelta del fornitore di servizi ricada per scelta motivata su quello che non ha fornito il preventivo più basso, per il calcolo della spesa ammissibile viene assunto a riferimento il preventivo più basso;
3. La domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative qualora uno o più documenti, pur allegati, risultino imperfetti sotto il profilo formale o contenutistico e non vengano perfezionati nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla richiesta a mezzo PEC del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, finalizzata a conseguire chiarimenti/integrazioni.
4. L’inammissibilità è prodotta sia dal mancato tempestivo invio di essi, sia dal fatto che i chiarimenti/integrazioni eventualmente resi non risultino idonei a rendere i documenti rispondenti, sul piano formale e/o contenutistico, alle prescrizioni dell’Avviso.
5. L’inammissibilità è comunicata al richiedente mediante PEC nella quale si specificano le relative motivazioni.
6. Il richiedente, entro i seguenti 10 giorni consecutivi, può presentare istanza di riesame al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria al seguente indirizzo PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.
7. Nei 10 giorni successivi il suddetto Servizio provvede all’istruttoria delle istanze, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, ed a dichiarare l’ammissibilità o l’inammissibilità delle richieste in via definitiva, con motivato atto del Dirigente, dandone comunicazione all’interessato tramite PEC.

14.4 - Verifiche aiuti

1. Nel caso in cui il sostegno sia richiesto per l’adesione ad un regime di qualità avente ad oggetto attività di trasformazione o commercializzazione ovvero prodotti agricoli non rientranti nell’Allegato I del

TFUE, in fase istruttoria e prima della registrazione dell'aiuto sono effettuate, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito RNA), specifiche verifiche propedeutiche alla concessione, in osservanza del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato).

2. L'Autorità di Gestione del CSR 2023-2027 per il tramite dell'Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato procede alla registrazione del regime di aiuto da effettuarsi al più tardi prima della concessione degli aiuti individuali; la registrazione del regime *in de minimis* sul RNA è certificata dal rilascio del "Codice Aiuto RNA-CAR".
3. Il Servizio Promozione delle Filiere e biodiversità Agraria procederà invece ad effettuare la registrazione dell'aiuto individuale a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, certificata dal rilascio del "Codice Concessione RNA-COR".
4. Prima della registrazione dell'aiuto individuale, il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria procede all'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti attraverso l'acquisizione tramite RNA della "Visura de minimis" a supporto alla verifica dei massimali de minimis.

14.5 - Valutazione di merito

1. Per tutte le domande risultate ammissibili il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria procederà alla valutazione di merito attraverso l'applicazione, a ciascuna domanda di sostegno, dei criteri di selezione e dei punteggi di seguito specificati:

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
1. Adesione a regimi di qualità aventi ad oggetto la qualificazione dei prodotti con le principali indicazioni comunitarie	50	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: l'operazione ha ad oggetto l'adesione ad uno dei seguenti regimi di qualità: <ol style="list-style-type: none"> i. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 e Reg. (UE) n. 2021/2017 di modifica, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna; ii. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo – Reg. n. 1308/2013 -Reg. (UE) n.2021/2117; iii. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 e Reg. (UE) n. 2021/2017 di modifica relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; iv. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018. - 0%: assenza del requisito.
2. Adesione a regimi di qualità aventi ad oggetto la qualificazione di prodotti con marchio regionale, sistemi di qualificazioni produzioni zootecniche, regimi di qualità etica e sociale	30	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: l'operazione ha ad oggetto l'adesione ad uno dei seguenti regimi di qualità: <ol style="list-style-type: none"> i. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011; ii. Produzioni di qualità di cui al Sistema Nazionale Produzione Integrata legge 03/02/2011 n. 4; iii. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77; iv. Regimi di qualità di natura etica e sociale (elenco dei regimi ammissibili alla data del bando oggetto di eventuali integrazioni): SA-8000, SR-10, SMETA (sedex members ethical audit), UNI/PDR125:2022, UNI ISO 45001, VIVA, EQUALITAS, GLOBAL GAP-GRASP (purché il suo costo sia quantificabile economicamente da GLOBAL GAP nei preventivi e nelle fatture allegati alla domanda di sostegno e di pagamento). v. Marchio Collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo" - L.R n° 6/2012. - 0%: assenza del requisito.

1. Adesione a regimi di qualità aventi ad oggetto bevande spiritose o prodotti vitivinicoli aromatizzati	20	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: l'operazione ha ad oggetto l'adesione ad uno dei seguenti regimi di qualità: <ul style="list-style-type: none"> i. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose; ii. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.251/2014 - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica - 0%: assenza del requisito.
--	----	--

2. La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio complessivo verificato non inferiore a 20 punti.
3. A parità di punteggio, sono utilizzati i seguenti criteri di selezione aggiuntivi in ordine decrescente:
 - a) giovani agricoltori
 - b) collocazione delle aziende agricole in territori svantaggiati (art. 32 del Reg. 1305/13) e in aree Natura 2000.

14.6 - GRADUATORIA

1. La graduatoria è composta dalle domande risultate ammissibili, in ordine di priorità.
2. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio competente in cui va esplicitato:
 - a. l'elenco delle domande di aiuto in posizione utile, ovvero ammissibili e finanziabili in relazione alla dotazione finanziaria disponibile di cui all'art. 8;
 - b. l'elenco delle domande di aiuto ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, utilizzabile ai fini di eventuali scorrimenti della graduatoria;
 - c. l'elenco delle domande archiviate a seguito di esito negativo della istruttoria di ammissibilità o di rinuncia da parte del soggetto richiedente.
3. Il provvedimento Dirigenziale di cui al comma precedente è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nel link (<https://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente>) e nel link (<https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>), con valore di notifica *erga omnes*.
4. L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente di realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.
5. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, il Servizio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.

14.7 - CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. Completata positivamente l'istruttoria, è disposta, con provvedimento del Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, la concessione del sostegno.
2. Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:
 - a) numero identificativo della domanda di sostegno del sistema SIAN;
 - b) CUP (Codice Unico di Progetto);
 - c) nominativo o ragione sociale del Beneficiario;
 - d) codice fiscale o P. IVA (C.U.A.A.) del Beneficiario;
 - e) spesa ammessa, percentuale contributiva e importo del sostegno concesso;
 - f) data massima per l'inizio e la conclusione dell'intervento;
 - g) i riferimenti al Codice Aiuto RNA-CAR e il Codice Concessione RNA-COR.

3. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa unionale e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
4. L'atto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
5. La pubblicazione medesima, predisposta nel rispetto della protezione dei dati personali, ha valore di notifica erga omnes.
6. Il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria invia al beneficiario, tramite PEC, il provvedimento di concessione.

ART. 15 - VARIANTI

1. Il beneficiario può richiedere dopo la concessione dei benefici **una sola variante prima della domanda di pagamento**, debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.
2. Le varianti devono essere preventivamente richieste e autorizzate dal Servizio competente.
3. Si considera variante il cambio del beneficiario con variazione di CUAA e partita IVA. Nel caso di cambio di beneficiario per cessione totale o parziale dell'azienda, il subentrante è tenuto a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente in sede di domanda.
4. Il Servizio competente verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, determina l'autorizzazione alla domanda di variante e viene comunicata al nuovo beneficiario.
5. Non sono considerate varianti, e non necessitano pertanto di alcun adempimento formale prima della presentazione della domanda di pagamento:
 - a. la riduzione dei costi, parziali o complessivi;
 - b. una diversa ripartizione delle spese nell'ambito dello stesso regime di qualità, salvo valutazione di ammissibilità al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento;
 - c. le modifiche dell'impresa agricola o dell'associazione che non comportano variazioni di CUAA e Partita IVA.
6. Non sono ammissibili variazioni in aumento delle spese ammesse.

ART. 16 - PROROGHE

1. Il beneficiario, per la realizzazione dell'operazione, può richiedere, motivandola, **una sola proroga per un periodo massimo di 3 mesi** calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione dell'operazione.
2. Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione dell'operazione, mediante pec al Servizio competente.
4. Il Servizio preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga e comunica la decisione al beneficiario.

ART. 17 – DOMANDE DI PAGAMENTO

1. Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento.

2. Le domande possono essere presentate, a pena di esclusione, solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione.
3. Il contributo è erogato in un'unica soluzione come saldo finale, previa verifica dello stesso.
4. La domanda di pagamento deve essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA) competente per territorio, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previo eventuale aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale informatizzato.
5. La domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del richiedente. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il richiedente sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato informatico di FIRMATA). La fase successiva è quella della firma con PIN statico da parte dei professionisti formalmente delegati o del CAA, nonché del rilascio e protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell'invio telematico della stessa (stato informatico di domanda RILASCIATA). La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.
6. Alla domanda di pagamento deve essere allegata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), tutta la documentazione riportata al successivo Art. 18.
7. A seguito di ciò il Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA), competente per territorio, provvede allo svolgimento delle verifiche di cui al successivo art. 19.
8. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente per territorio sulla base dell'esito positivo del controllo del rispetto delle condizioni previste dall'Avviso.
9. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

ART. 18 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

1. La domanda di pagamento relativa al saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei termini previsti per l'esecuzione dell'operazione.
2. La richiesta di **pagamento del saldo** deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
 - b) copia documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
 - c) quadro riepilogativo delle spese sostenute (in forma di quadro sinottico);
 - d) copia conforme delle fatture debitamente quietanzate o altra documentazione equivalente emesse dall'Organismo di Controllo o da Laboratori analisi, da cui si evince la natura e l'ammontare della spesa sostenuta. In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori con approccio collettivo per conto dei propri associati le fatture dovranno essere intestate all'associazione dei produttori, ma dovranno riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, la denominazione, il CUAA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno (fattura parlante, con specifica di costo certificazione per singolo prodotto/regime). **Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare con chiarezza il riferimento al CSR Abruzzo 2023/2027 – quale spesa rendicontata ai fini degli aiuti previsti dal tipo di – Intervento SRG03, CUP comunicato al momento della concessione del sostegno.**
 - e) tracciabilità dei pagamenti effettuati, ricordando che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale revoca del contributo spettante. Le spese potranno quindi essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Occorre allegare estratto conto bancario, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi e nelle società. In caso di domande presentate da associazioni di produttori con approccio collettivo e ATI/ATS i pagamenti devono

essere effettuati rispettivamente dalla associazione di produttori e dal capofila, beneficiari del contributo;

- f) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, attestante che le fatture allegare alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito; che per le spese relative, oggetto di accertamento, non si è beneficiato di altri contributi pubblici e che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione delle operazioni previste nella domanda di aiuto approvata dalla Regione Abruzzo;
- g) documento_rilasciato dall'Organismo di Controllo attestante, per ogni soggetto aderente:
 - i. gli estremi del/i certificato/i di conformità rilasciato/i e/o di permanenza nel regime,
 - ii. i termini previsti per la risoluzione di eventuali non conformità.

ART. 19 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

1. L'istruttoria delle domande di pagamento è affidata al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente, per territorio e si articola nella verifica documentale dell'istanza, tesa ad accertare la completezza, la pertinenza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa.
2. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio competente per l'istruttoria procede ad inviare richieste di integrazione assegnando un termine (massimo 30 giorni consecutivi) per la trasmissione della documentazione richiesta.
3. Una volta accertata la completezza, la pertinenza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa, nonché del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del rispetto degli impegni di cui all'art. 22 e dopo aver proceduto alle verifiche di legge (controllo delle autodichiarazioni prodotte, regolarità contributiva (DURC), esito (liberatorio) delle informazioni Antimafia rilasciate dalla competente Prefettura ove necessario, il Servizio competente procede all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento dell'importo dovuto e alla elaborazione degli elenchi di liquidazione sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale gestito da AGEA (SIAN). Dell'adozione del provvedimento di liquidazione viene data comunicazione al beneficiario via PEC.
4. Nel caso di istruttoria negativa, la Struttura competente comunica all'Ente beneficiario, mediante PEC ed ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l'inammissibilità della domanda di pagamento, esplicitando le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici.
5. In sede di accertamento di avvenuta partecipazione al regime di qualità indicato, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta partecipazione.
6. L'accertamento dell'avvenuta partecipazione e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di presentazione del saldo.
7. Una volta concluso il controllo viene registrata tale fase sul sistema SIAN.
8. Nel caso in cui si verificasse la fattispecie di verifica negativa del DURC, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni, con nota inoltrata ad AGEA, il Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente comunica l'importo da compensare.
9. Oltre a quanto previsto in precedenza, le operazioni finanziate possono essere soggetti ai controlli in loco di competenza dell'Organismo Pagatore.

ART. 20 - ERRORI PALESI

1. Le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate d'ufficio, ovvero su segnalazione dell'interessato, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi

riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede come, a titolo esemplificativo:

- a) meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda;
 - b) codice statistico o bancario errato;
 - c) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - d) errori aritmetici;
 - e) discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda oppure tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la documentazione allegata.
2. Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità e l'ammissibilità.
 3. La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata, tramite PEC, al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria (dpd019@pec.regione.abruzzo.it), che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.
 4. Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di sostegno o di pagamento ed esso può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del pagamento richiesto.
 5. Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC.

ART. 21 - AIUTI DI STATO

1. Il sostegno per l'adesione ad un regime di qualità avente ad oggetto attività di trasformazione o commercializzazione ovvero prodotti agricoli non rientranti nell'Allegato I del TFUE è concesso nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. È pertanto assicurato il rispetto di quanto previsto dal citato Reg. (UE) 1407/2013 ed in particolare:
 - a. gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi sotto forma di sovvenzioni e sono dunque trasparenti ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 1407/2013;
 - b. è assicurato il rispetto del cumulo di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 1407/2013 (art. 9);
 - c. ai sensi della Legge 234/2012 l'importo concesso, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, è registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Art. 14.4).

ART. 22 – IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario ha l'obbligo di:
 - a) Permanere nel sistema di qualità indicato nella domanda di adesione per l'intera durata dell'intervento (cinque anni);
 - b) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata;
 - c) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
 - d) concludere l'operazione nei termini previsti nel provvedimento di concessione, tenuto conto di eventuali proroghe;
 - e) presentare domanda di pagamento del saldo entro i termini di cui all'art. 16;
 - f) non produrre false prove o omissioni intenzionali;
 - g) raggiungere la percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa, ad eccezione del caso in cui nonostante la spesa finale rendicontata sia inferiore al 70%, l'operazione approvata risulti realizzata e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione (per

spesa finale rendicontata si intende la spesa documentata e riferita all'operazione ammessa in concessione e in eventuale variante);

- h) realizzare l'operazione nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato e approvato;
 - i) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi della CE, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
2. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti all'adesione al regime/metodo indicato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità:
- a) bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - d) carta di credito;
 - e) bollettino postale.
3. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato o una codificazione contabile adeguata.
4. Non sono ammessi in alcun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.

ART. 23 - ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI

1. Fatte salve le fattispecie già individuate in narrativa, costituiscono sempre:
- a) **Motivo di esclusione** dalle successive fasi del procedimento valutativo:
 - i. Accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
 - ii. Accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno;
 - b) **Motivo di decadenza dai benefici:**
 - a. Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
 - b. Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
 - c. Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
 - d. Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa ad eccezione del caso in cui nonostante la spesa finale rendicontata sia inferiore al 70%, l'operazione approvata risulti realizzata e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione;
 - e. Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'operazione;
 - f. Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia", ove richiesta nei casi previsti dalla legge;
 - g. Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
 - h. Rinuncia da parte del beneficiario;
 - i. Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.
 - c) **Motivo di revoca** dei benefici:
 - a. Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;

- b. Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - c. Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
 - d. In ipotesi di indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 - e. Mutamento della situazione di fatto.
- d) **Motivi di applicazione di riduzione** dei benefici:
- a. Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
 - b. Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
 - c. Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento.
2. Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.
 3. La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.
 4. **La decadenza con revoca totale o parziale** del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
 5. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
 - b) Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
 - c) Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
 - d) Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
 - e) Comunicazione esiti del procedimento.
 6. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.
 7. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
 8. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.
 9. L'eventuale individuazione di **irregolarità** riscontrata a seguito delle attività di controllo comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.

ART. 24 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Promozione delle filiere e biodiversità agraria" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.
3. La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116, viene di seguito riportata:
 - a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda:
 - i. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali
 - b. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - i. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - i. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie o fitosanitarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali o le superfici interessati all'evento;
 - d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - i. Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001
 - e. il decesso del beneficiario;
 - i. dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
 - f. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
 - i. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;

- ii. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole.

ART. 25 – CONTROLLI E SANZIONI

1. L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene in assenza della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità degli interventi" (VECI) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.
2. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni europee, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

ART. 26 - RECLAMI E RICORSI

1. Tutti i soggetti che fanno richiesta di finanziamento a valere sugli Interventi del CSR Abruzzo hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio procedente o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di esclusione dai benefici, di mancato riconoscimento dei criteri di priorità, del finanziamento o del pagamento.
2. La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire entro 10 giorni dalla data della PEC di comunicazione dell'esito della valutazione. Nei 10 giorni successivi, il Servizio competente provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione all'interessato.
3. I reclami e ricorsi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Promozione delle Filiere e biodiversità Agraria: dpd019@pec.regione.abruzzo.it ovvero all'AGEA.
4. Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:
 - a) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;
 - c) ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

ART. 27 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ (ALLEGATO N. 5)

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio DPD019 presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- a) Amministrazione precedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura -Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria – Ufficio Promozione delle Filiere in ambito Sviluppo Rurale e Programmi OP.
 - b) Referente che ha curato la predisposizione e la pubblicazione del bando e per le attività di coordinamento: il Responsabile dell’Ufficio Promozione delle Filiere in ambito Sviluppo Rurale e Programmi OP.;
 - c) Responsabile del procedimento: Il dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria;
3. Data di presentazione dell’istanza: coincide con la data di “rilascio” dell’istanza da parte del SIAN;
 4. Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, Ufficio Promozione delle Filiere in ambito Sviluppo Rurale e Programmi OP.

ART. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni è attuato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 viene aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
3. Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

ART. 29 - CONTATTI

- Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura
- Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria – DPD019
- Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA
- Tel. 085 7671 (centralino)
- PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it
- PEO: dpd019@regione.abruzzo.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un

meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;
- DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del “Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”.

ALLEGATI

Allegato n. 1: REGIMI DI QUALITÀ E PRODOTTI AGRICOLI AMMISSIBILI

Allegato n. 2: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' SU CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

Allegato n. 3: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL RISPETTO DEI LIMITI ALLA CUMULABILITÀ DELLE SOVVENZIONI (doppio finanziamento)

Allegato n. 4: SCHEMA DI MANDATO - BENEFICIARIO ASSOCIATO (APPROCCIO COLLETTIVO)

Allegato n. 5: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI